

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 32-2952

Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po 2015-2021 - disposizioni attuative delle misure regionali per la riduzione dei prodotti fitosanitari nelle acque attraverso l'implementazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Area a vocazione risicola.

A relazione degli Assessori Ferrero, Valmaggia:

Premesso che:

Il primo Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo), elaborato in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con il D.Lgs. 152/2006, è stato adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po (AdBPo) n. 1 del 24 febbraio 2010 e successivamente approvato con D.P.C.M. in data 8 febbraio 2013.

In attuazione dell'articolo 13 della citata Direttiva, che prevede aggiornamenti sessennali della pianificazione distrettuale di tutela delle risorse idriche, è stato successivamente predisposto il secondo ciclo di pianificazione, valido per il sessennio 2015-2021, in collaborazione con le Regioni del Distretto padano e con il coordinamento dell'Autorità di Bacino del fiume Po; il nuovo PdGPo, inerente il riesame e l'aggiornamento al 2015 per il secondo ciclo di pianificazione (PdGPo 2015), è stato adottato il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7/2015 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, in conformità con le richieste della normativa comunitaria.

Con deliberazione n. 22-2602 del 14.12.2015 la Giunta Regionale ha espresso, tra l'altro, parere favorevole sul documento tecnico di sintesi del "Programma di Misura della Regione Piemonte".

Il PdGPo 2015 è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, per il periodo 2015 – 2021, le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal Distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE.

Seguendo la strategia delineata dall'Unione Europea, volta ad un'azione interdisciplinare integrata con le altre direttive comunitarie e pianificazioni afferenti al comparto delle acque, si è, inoltre, colta l'occasione di questa fase di revisione per promuovere una maggiore integrazione, tra l'altro, con la programmazione regionale del comparto agricolo (Programma di Sviluppo Rurale - PSR) e con la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Attualmente la disciplina si applica solo ai prodotti fitosanitari.

La direttiva 2009/128/CE è stata recepita dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante disposizioni per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che si prefigge di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.

In particolare, l'art. 11 della direttiva 2009/128/CE prevede che gli Stati membri assicurino l'adozione di misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari, e che tali misure supportino e siano compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

Gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità sono definiti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con d.m. 22 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo.

In particolare le "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette", adottate con D.M. 10.03.2015 ai sensi del paragrafo A.5.1 del PAN, nel richiamare la richiesta complementarietà tra le due Direttive per il raggiungimento degli obiettivi comuni, individuano una serie di misure e i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e della biodiversità.

Considerato che:

La struttura e i contenuti del Programma di Misure relativo al territorio piemontese di cui all'Elaborato 7 del PdG Po 2015 sono pienamente coerenti con la strategia di pianificazione complessiva concordata a livello di Distretto padano.

Il programma regionale di misure contempla il riesame dello stato delle acque relativo al periodo 2009-2014 e gli interventi di tutela selezionati tenuto conto dello stato ambientale delle acque superficiali e sotterranee, delle pressioni antropiche significative rilevate e dell'analisi dei rischi, degli obiettivi ambientali previsti.

In attuazione delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE, le Misure di tutela presenti nel PdG Po 2015 sono in generale riferite ai singoli corpi idrici delle diverse categorie di acque (Corsi d'acqua, Laghi, Acque sotterranee) e sono state individuate privilegiando i corpi idrici che al 2015 non risultano raggiungere lo stato di qualità buono.

Tra le criticità ambientali emerse in Regione Piemonte si riscontra, anche, un inquinamento diffuso di origine agricola. In particolare la situazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricadenti nell'area a vocazione risicola è risultata particolarmente critica dal punto di vista dell'impatto dei prodotti fitosanitari.

Al fine di mitigare in tale area l'impatto evidenziato dal monitoraggio qualitativo delle acque, sono state previste specifiche linee di intervento relative alla promozione di un'attività di formazione specifica per l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, ad una più efficace e mirata organizzazione dell'attività di controllo, all'elaborazione di documenti regionali di indirizzo per l'applicazione operativa delle misure nonché alla limitazione d'uso di alcuni prodotti fitosanitari. Per quest'ultimo intervento, in particolare, si è reso necessario prevedere nel PdG Po 2015 l'attivazione di una misura specifica per la riduzione dei prodotti fitosanitari (codifica PdG Po 2015 - KTM03-P2-b014).

Una maggiore caratterizzazione della suddetta linea di intervento è stata perseguita rispettando quanto previsto dalle suddette "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette".

Pertanto, per l'attuazione della misura sopra citata (KTM03-P2-b014) sono state ritenute adeguate la Misura 10 "Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato ecologico e chimico delle acque superficiali" e la Misura 11 "Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato chimico delle acque sotterranee", contemplate dalle sopra citate Linee guida del PAN.

Tenuto conto, inoltre, che:

Per lo studio delle problematiche relative all'individuazione di soluzioni e iniziative coordinate per una efficace attuazione regionale della normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con la DGR 55 – 4984 del 28 novembre 2012, in tema di disposizioni attuative del d.lgs. 150/2012, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno, tra l'altro, coinvolgere più Direzioni

dell'Amministrazione regionale per contemperare le esigenze di sviluppo del comparto agricolo con le istanze di protezione dell'ambiente e della salute umana, istituendo all'uopo un gruppo di lavoro interistituzionale affidandone il coordinamento alla Direzione Agricoltura.

Dato atto che il Gruppo di Lavoro deve necessariamente rapportarsi con numerosi altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'adempimento della normativa in oggetto, con successivi atti, di cui l'ultimo riferibile alla DD 291 del 14 maggio 2015, è stata effettuata una organizzazione in sottogruppi di lavoro tematici, tra cui uno coordinato dal Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio per l'individuazione delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente e per aree specifiche, Manipolazione, stoccaggio e smaltimento, Aree protette (GdL ambiente).

Al fine di definire più puntualmente le modalità operative per l'attuazione delle misure nelle aree a vocazione risicola, è stato informato il sopraccitato GdL ambiente delle risultanze emerse nell'ambito della predisposizione del PdGPO 2015.

Viste le specificità del territorio a vocazione risicola, il GdL ambiente nel corso della riunione del 21 luglio 2015 ha ritenuto opportuno procedere alla istituzione, al suo interno, di una "Commissione riso", composta da esperti in materia dei seguenti enti: Regione Piemonte, Arpa Piemonte, Università di Torino, Ente Nazionale Risi, Ordine degli Agronomi, OOPPAA.

L'articolazione degli interventi da attuare nelle aree a vocazione risicola, al fine di ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei prodotti fitosanitari, è pertanto maturata nell'ambito della concertazione avvenuta nelle riunioni della Commissione riso del 27 agosto 2015 e dell'11 novembre 2015, ponendo la giusta attenzione alle ricadute delle misure previste dal PdGPO 2015 per il raggiungimento degli obiettivi ambientali sulle attività del comparto agricolo, nel rispetto comunque della sostenibilità economica delle misure da adottare.

Adottando i criteri metodologici per l'individuazione delle misure descritti dalle Linee Guida PAN, la Commissione riso ha individuato una serie di misure obbligatorie e di raccomandazioni, riportate nell'Allegato A, parte integrante alla presente deliberazione, che riguardano la limitazione d'uso di alcuni prodotti fitosanitari oltre a puntuali indicazioni per l'applicazione di appropriate gestioni agronomiche, in quanto l'attuazione delle misure di limitazione è da prevedere nell'ambito di un approccio integrato che contempla altresì il corretto uso delle irroratrici, l'adozione di tecniche integrate, la pianificazione della difesa e la prevenzione delle resistenze.

In particolare sono state individuate prescrizioni per un erbicida (oxadiazon) e un fungicida (azoxystribina) autorizzati alla vendita e all'utilizzo, mentre le prescrizioni relative ad un altro erbicida (quinclorac) e ad un altro fungicida (tricyclazolo) si applicano soltanto nel caso in cui questi prodotti fitosanitari siano autorizzati temporaneamente ai sensi dell'art. 53 del Reg. 1107/2009 (situazioni di emergenza fitosanitaria).

Per una piena applicazione delle misure di cui all'Allegato A è necessario promuovere, altresì, attività di formazione specifica per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, una più efficace e mirata organizzazione dell'attività di controllo e l'elaborazione di documenti tecnici.

La Commissione Riso ha individuato, pertanto, in una Tavola rotonda che si è svolta il giorno 15 gennaio 2016 presso la Direzione Ambiente, l'occasione per coinvolgere nella programmazione delle attività di capillare formazione e informazione i soggetti ritenuti più strategici per la loro attuazione: le associazioni di categoria del settore, i rivenditori, le organizzazioni agricole, il settore Fitosanitario, i referenti delle Misure PSR funzionali all'attuazione delle misure di cui alla presente deliberazione, l'Autorità ambientale.

Inoltre sono stati invitati l'Autorità di Bacino del Po, la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, col fine di consolidare l'armonizzazione degli interventi nel bacino padano, superando il concetto di limite amministrativo.

Tutto ciò premesso e considerato;

preso atto dei verbali delle riunioni della Commissione riso del 27 agosto 2015 e dell'11 novembre 2015;
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
visto il d.m. 22 gennaio 2014;
visto il d.m. 10 marzo 2015;
visto il Regolamento regionale n. 6/R del 1° dicembre 2014;
visto la deliberazione n.7 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;
vista la dgr 55 – 4984 del 28 novembre 2012;
vista la dd 291 del 14 maggio 2015;
vista la dgr n. 22 – 2602 del 14 dicembre 2015;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato A recante “Misure da adottare in area risicola”, costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative regionali del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po aggiornato al 2015 di cui alla D.G.R. 22-2602 del 14.12.2015 e del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

MISURE DA ADOTTARE IN AREA RISICOLA

Le misure da adottare obbligatoriamente nelle aree a vocazione risicola, per i quattro prodotti fitosanitari di seguito indicati, devono rientrare in un programma di gestione delle avversità che contempli la pianificazione della difesa, l'adozione di tecniche integrate, la prevenzione delle resistenze, il corretto uso delle irroratrici, il corretto smaltimento delle rimanenze.

1. ERBICIDI

1.1. Oxadiazon

1.1.1. Riso coltivato in sommersione (sia con semina in acqua, sia con semina interrata seguita da sommersione)

- Dose massima utilizzabile 0,8 l/ha (non genera resistenze)
- Effettuare un unico trattamento, entro 7 giorni prima della semina in acqua
- Non scaricare l'acqua nei canali nei primi 5 giorni dopo il trattamento

1.1.2. Riso coltivato in asciutta (con semina interrata e irrigazione turnata)

- Dose massima utilizzabile 1,5 l/ha
- Effettuare un unico trattamento, in pre-emergenza

1.2. Quinclorac ⁽¹⁾

- Mantenere le bocchette di uscita chiuse per almeno 7 giorni dopo il trattamento

2. FUNGICIDI

2.1. Azoxistrobina e Triciclazolo ⁽¹⁾

- Un solo trattamento/anno sulle varietà meno sensibili al brusone, scegliendo un solo fungicida
- Nelle varietà più sensibili al brusone è ammesso un secondo trattamento con un fungicida diverso da quello impiegato nel primo trattamento
- Non aprire le bocchette di uscita per 7 gg. a partire dal trattamento

⁽¹⁾Nota

Le prescrizioni relative ai prodotti contenenti i principi attivi Quinclorac e Triciclazolo si applicano soltanto nel caso in cui questi prodotti siano autorizzati temporaneamente ai sensi dell'art. 53 del Reg. 1107/2009 (situazioni di emergenza fitosanitaria).

3. RACCOMANDAZIONI

Oltre alla raccomandata applicazione delle buone pratiche agricole per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, di cui al regolamento n. 6/R del 1° dicembre 2014, al fine di ridurre i rischi di deriva e di evitare la distribuzione eventuale in prossimità dei corsi d'acqua adiacenti alle risaie è raccomandato l'utilizzo di ugelli di fine barra a getto tagliato o di sistemi di apertura e chiusura ugelli controllati da GPS.